



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

I SETTORE – UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	64856
13 SET. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 13 settembre '07

Al Responsabile IV Settore

Domenico Proscia

SEDE

Prot. n. _____

OGGETTO: Richiesta Parere del 7/9/2007 prot. 43877 – procedura di affidamento del “servizio di assistenza al Servizio Tributi del Comune ai fini dell’accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2002 ed altre attività di competenza del Settore Finanziario”. Riscontro.

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, così come individuata in oggetto, lo scrivente Ufficio espone quanto segue.

Le giustificazioni “ preventive” disciplinate dall’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 hanno la finalità di offrire alla Stazione appaltante gli opportuni chiarimenti sugli elementi caratterizzanti l’offerta economica presentata in caso di anomalia dell’offerta stessa.

Identificare e stesse quali elementi richiesti a pena di esclusione, ove il bando di gara nulla dica in proposito, significherebbe attribuire alle stesse un carattere cogente che, in realtà, non hanno.

Infatti, se si esamina il disposto del citato 5° comma dell’art. 86 con quanto previsto dal successivo art. 87, si può già agevolmente desumere che, la mancata presentazione delle giustificazioni preventive non costituisca, ex se, motivo di esclusione.

Si prevede, a tale proposito, nelle disposizioni richiamate, che, in caso di offerta anomala, l’Ente appaltante può richiedere alla ditta ulteriori giustificazioni ad integrazione di quelle preventive in sede di presentazione della domanda e, ove queste

ultime siano insufficienti a chiarire l'anomalia dell'offerta, si procede all'esclusione dalla gara.

Da tanto ne discende che l'utilità delle giustificazioni, sia preventive che successive, è strettamente connessa all'eventualità che l'offerta presentata sia anomala poiché, in caso contrario, nessun rilievo avrebbero le stesse in sede di valutazione.

Quanto esposto trova conferma in recentissime pronunce della giustizia amministrativa, in cui si legge che : " *E' illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara d'appalto adottato a causa della mancata presentazione delle cosiddette "giustificazioni preventive"*" (TAR Puglia Lecce – Sez. II, sent. 26/1/2007 n. 178).

" Laddove si prescrive che le offerte devono essere corredate sin dalla presentazione di giustificazioni, impone alle imprese un onere di collaborazione, in funzione di accelerazione della successiva fase di verifica delle offerte anomale. Tuttavia, la presentazione di giustificazioni a corredo dell'offerta non è imposta senz'altro a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale , nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta risulti sospetta di anomalia " (Cons. Stato, sez. VI, sent. 8/3/2004 n. 1072 conforme TAR Sicilia Palermo Sez. II, sent. 19/3/2007 n. 929)

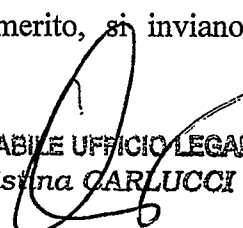
" Le giustificazioni preliminari, quand'anche richieste, a norma dell'art. 2 comma 1 bis L. 109/94 (integralmente riprodotto nell'art. 86 D.Lgs. 163/2006), quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva quella della verifica di anomalia, se ed in quanto tale offerta ne risulti " (Cons. Stato, sez. V, sent. 29/11/2005 n. 6772).

Pertanto, in relazione al quesito posto dal Codesto ufficio, alla luce delle argomentazioni esposte, così come suffragate e corredate di precisa giurisprudenza sul punto, la scrivente ritiene che, ove il bando non disciplini espressamente l'esclusione in proposito, la mancata presentazione delle "giustificazioni preventive" a corredo della domanda non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dalla gara, rilevando le stesse solo in una fase successiva e, soprattutto, meramente eventuale, quella cioè in cui si accerta che l'offerta presentata dalla ditta risulti anomala.

L'eccezione, quindi, sollevata dalla EUROGEST s.r.l. non può essere condivisa.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Cristina CARLUCCI



Rapporto conferma messaggi

14-SET-2007 09:05 VEN

Numero fax : 0805865209
Nome : COM. MODUGNO UFF. LEG.

Nome/Numero : 00805865522
Pag. : 2
Ora iniz. : 14-SET-2007 09:05 VEN
Tempo trascorso : 00' 48"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [O.K]



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE - UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 44856	
13 SET. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 13 settembre '07

Al Responsabile IV Settore

Domenico Proscia

SEDE

Prot. n. _____

OGGETTO: Richiesta Parere del 7/9/2007 prot. 43877 - procedura di affidamento del "servizio di assistenza al Servizio Tributi del Comune ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 ed altre attività di competenza del Settore Finanziario". Riscontro.

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, così come individuata in oggetto, lo scrivente Ufficio espone quanto segue.

Le giustificazioni "preventive" disciplinate dall'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 hanno la finalità di offrire alla Stazione appaltante gli opportuni chiarimenti sugli elementi caratterizzanti l'offerta economica presentata in caso di anomalia dell'offerta stessa.

Identificare e stesse quali elementi richiesti a pena di esclusione, ove il bando di gara nulla dica in proposito, significherebbe attribuire alle stesse un carattere cogente che, in realtà, non hanno.

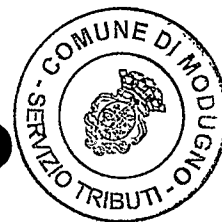
Infatti, se si esamina il disposto del citato 5° comma dell'art. 86 con quanto previsto dal successivo art. 87, si può già agevolmente desumere che, la mancata presentazione delle giustificazioni preventive non costituisca, ex se, motivo di esclusione.

Si prevede, a tale proposito, nelle disposizioni richiamate, che, in caso di offerta anomala, l'Ente appaltante può richiedere alla ditta ulteriori giustificazioni ad integrazione di quelle preventive in sede di presentazione della domanda e, ove queste



COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)



SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

SERVIZIO TRIBUTI

Prot. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>43877</u>	
- 7 SET. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, lì 07.09.2007

Spett. UFFICIO LEGALE

SEDE

OGGETTO: *Richiesta parere.*

Si premette che in data 06.09.2007 si è riunita la Commissione giudicatrice della gara indetta, da codesto Ufficio, *“per l'affidamento del servizio di assistenza al Servizio Tributi del Comune ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 ed altre attività di competenza del Settore Finanziario”*, con Determinazione Dirigenziale n. 912 del 10.08.2007.

Entro la data del 03.09.2007, sono pervenute all'Ente le offerte delle seguenti Ditte:

- EUROGEST Srl
- CE.R.IN Srl.

Tanto detto, si chiede di conoscere il Vs. parere in merito alla richiesta di esclusione di quest'ultima dalla gara, avanzata dalla EUROGEST Srl, sulla base del presupposto dell'assenza, insieme all'offerta economica, formulata dalla CE.R.IM Srl, delle giustificazioni afferenti le offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 5 del D.L. 163/2006.

“Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti igiustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio” (art.86, comma 5 del D.L. 163/2006).

Si resta in attesa di riscontro, facendo, altresì, presente che, per la chiusura dei lavori e la definitiva assegnazione della gara, la commissione giudicatrice viene riconvocata per il giorno 12.09.2007.

Si allegano:

1. copia verbale del 06.09.2007;

2. copia lettera di invito trasmessa dall'Ente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Domenico PROSCIA

VERBALE DI GARA

Il giorno 6 settembre 2007, alle ore 10,15, presso la sede del IV Settore Contabilità e Finanze, si è riunita la Commissione giudicatrice della gara per "l'affidamento del servizio di assistenza al servizio tributi del comune di Modugno ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 ed altre attività di competenza del settore finanziario".

Sono presenti:

p.i.	Domenico Proscia	Presidente della Commissione
Dott.	Fulvio Pasquale Gesmundo	Componente
Avv.	Valeria De Pasquale	Componente

Funge da segretario il sig. Donato Martino, istruttore-economo del comune di Modugno.

E', altresì, presente, il geom. Vito Redavid, rappresentante legale della ditta EUROGEST S.R.L.

La Commissione prende atto che, nei termini stabiliti dal bando di gara, sono pervenute n. 2 offerte e precisamente:

- 1) Ditta Eurogest S.r.l. in data 3 settembre 2007, alle ore 11,00
- 2) Ditta CE.R.IN. S.r.l. in data 3 settembre 2007 alle ore 11,15

La Commissione verifica che le buste contenenti le due offerte pervenute sono chiuse e sigillate con ceralacca e procede a siglarle apponendo il n. 1 sulla busta della ditta Eurogest S.r.l. ed il n. 2 sulla busta della ditta CE.R.IN. S.r.l., ritenendole regolari.

Si procede, quindi, alla apertura della busta n. 1 della ditta Eurogest S.r.l. nella quale sono contenuti il plico con la documentazione e quello dell'offerta economica che vengono siglati dai componenti la Commissione e dal segretario. Viene aperto il plico contenente la documentazione che è ritenuta regolare.

Si apre la busta n. 2 della ditta CE.R.IN. S.r.l. che contiene il plico con la documentazione e quello dell'offerta economica che vengono siglati dai componenti la Commissione e dal segretario. Viene aperto il plico contenente la documentazione che è ritenuta regolare.

Preliminarmente all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica il geom. Vito Redavid della ditta Eurogest S.r.l. chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione:

"in caso di una offerta non corredata dalle giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. tale offerta deve essere esclusa dalla procedura di gara, così come dettato dall'art. 86, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006."

La Commissione giudicatrice prende atto di quanto dichiarato dal citato geom. Vito Redavid e procede alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La Commissione accerta che il plico della ditta Eurogest S.r.l. contiene l'offerta economica e le giustificazioni ai fini della verifica di eventuale offerta anomala.

Il plico della ditta CE.R.IN. S.r.l. contiene la sola offerta economica.

Dall'esame delle offerte economiche pervenute risulta quanto segue:

Ditta Eurogest S.r.l.	Offerta punto A	€ 108.880,00
	Offerta punto B	gg. 0,5
	Offerta punto C	gg. 2
Ditta Ce.R.IN. S.r.l.	Offerta punto A	€ 115.000,00
	Offerta punto B	gg. 0,1
	Offerta punto C	gg. 0,1

Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il geom. Vito Redavid della Ditta Eurogest S.r.l. chiede di mettere a verbale quanto segue:

"considerato che la ditta CE.R.IN. S.r.l. non ha corredato l'offerta economica con i giustificativi di cui all'art. 86, comma 5 del D.Lgs. e considerato, altresì, che la dicitura della lettera d'invito riporta "si precisa che verranno escluse le ditte che non osserveranno le prescrizioni del presente invito" visto quanto riportato sulla stessa lettera di invito che recita "si applica la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 per la rilevazione delle offerte anomale" chiede per quanto sopra l'esclusione della ditta CE.R.IN. S.r.l."

La Commissione giudicatrice, preso atto delle osservazioni e della richiesta di esclusione della ditta CE.R.IN. S.r.l. formulata dal geom. Vito Redavid della ditta Eurogest S.r.l., ritenuto necessario procedere ad una valutazione e approfondimento circa le stesse, stabilisce di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno 12 settembre 2007, alle ore 10,00 presso la sede del IV Settore Contabilità e Finanze.

La seduta è tolta alle ore 12,45.

Letto, firmato e sottoscritto.

P.I. Domenico Proscia
Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo
Avv. Valeria De Pasquale
Sig. Donato Martino

Presidente della Commissione

Componente

Componente

Segretario

The block contains four handwritten signatures. The first signature is at the top right, corresponding to the President of the Commission. Below it are two more signatures, corresponding to the two members of the Commission. At the bottom is a signature corresponding to the Secretary. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

COMUNE DI MODUGNO
Prot. n. 40 983
14 AGO. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____



TORNI

COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

RACCOMANDATA A.R.

Prot. _____

Spett. EUROGEST S.r.l.

Piazza Aristotele, n. 23

70018 - RUTIGLIANO (BA)

OGGETTO: *Gara per l'affidamento del servizio di assistenza al Servizio Tributi del Comune di Modugno ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 ed altre attività di competenza del Settore Finanziario.*

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore n. 091/DT/IV Settore del 10/8/2007, esecutiva ai sensi di Legge, questo Comune deve procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del "Codice degli Appalti" approvato con D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e a società iscritta presso l'albo dei concessionari per la riscossione di cui al DM 289/2000

Le attività inerenti sono compiutamente descritte nell'allegato capitolato speciale al quale si fa, pertanto, rinvio.

L'importo a base d'asta per i servizi in questione, è quantificato in **€ 140.239,47 oltre IVA.**

La fornitura sarà affidata alla ditta che risulterà aver ottenuto il punteggio complessivamente più alto sulla base dei seguenti criteri

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO PUNTI 100

A) OFFERTA ECONOMICA – PUNTI MAX 60

Il punteggio attribuito, calcolato sulla base del prezzo offerto per la realizzazione delle attività specificate nel capitolato d'appalto, sarà calcolato con la seguente formula

PA = CM* 60/CO dove:

PA = Punteggio attribuito

CM = Compenso minimo richiesto

60 = Punteggio massimo attribuibile

CO = Compenso offerto.

B) NUMERO GIORNI LAVORATIVI NECESSARI PER LA PIENA OPERATIVITA' DELLO SPORTELLO ICI PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO TRIBUTI - PUNTI MAX 15

Il punteggio sarà attribuito sulla base della formula di seguito riportata.

Verrà quantificato sulla base dei giorni lavorativi necessari per ultimare le seguenti attività a partire dalla data dell'affidamento dell'incarico:

- ❖ allestimento ufficio;
- ❖ installazione attrezzature hardware (computer, stampanti, ecc.);
- ❖ presenza in loco personale indicato;
- ❖ predisposizione rete;
- ❖ installazione software;
- ❖ conversione e riversamento banca dati ICI sulla procedura utilizzata;
- ❖ riversamento sulla procedura dei dati afferenti le annualità precedenti (1999/2000/2001) al fine di garantire il front office in sede di ricezione dei contribuenti destinatari di cartelle esattoriali per le medesime annualità.

PA = GM*15/GO dove:

PA = Punteggio attribuito

GM = Numero giorni lavorativi minimi (desunti in sede di offerta) per il completamento delle attività sopra descritte

15 = Punteggio massimo attribuibile

GO = Numero giorni lavorativi necessari all'appaltatore per il completamento delle attività sopra descritte.

C) NUMERO GIORNI LAVORATIVI NECESSARI PER LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA NOTIFICARE AI DESTINATARI SIA RESIDENTI CHE NON RESIDENTI - PUNTI MAX 25

Il punteggio sarà attribuito sulla base della formula di seguito riportata.

Verrà quantificato sulla base dei giorni lavorativi necessari all'appaltatore per consegnare gli avvisi di accertamento, (previamente opportunamente controllati e bonificati sia manualmente che a mezzo procedure informatiche al fine di minimizzarne gli errori) all'ufficio a partire dalla data dell'affidamento dell'incarico

PA = GM*25/GO dove:

PA = Punteggio attribuito
GM = Numero giorni lavorativi minimi (desunti in sede di offerta) per il completamento delle attività sopra descritte
25 = Punteggio massimo attribuibile
GO = Numero giorni lavorativi necessari all'appaltatore per il completamento delle attività sopra descritte.

In caso di successiva inottemperanza circa la tempistica di cui ai punti 2 e 3 si procederà ad irrogare una penale pari al 1% dell'importo offerto per ogni giorno di ritardo fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni cagionati all'Ente.

Si applica la disciplina del D.Lgs 163/2006 per la rilevazione delle offerte anomale.

Ai fini dell'ammissione alla predetta procedura i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. di aver assunto e regolarmente svolto, nell'ultimo biennio (2005/2006), le attività di cui alla presente procedura di gara (accertamento e liquidazione Imposta Comunale sugli Immobili) presso almeno un comune appartenente alla stessa classe del Comune di Modugno (D.Lgs 507/1993, art. 2), vale a dire la classe III o a classe superiore;
2. di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata sulla base delle norme UNI EN ISO 9001, da enti accreditati ai sensi di legge per il ramo della riscossione ed accertamento dei tributi.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate né offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara come sopra precisato (€ 140.239,47 oltre IVA).

All'offerta dovrà essere allegata:

- a) copia capitolato speciale di gara, controfirmato su ogni foglio dal Legale rappresentante della società partecipante per presa visione ed accettazione di tutte le condizioni ivi previste;
- b) le attestazioni di cui agli allegati A/B/C;

Le ditte concorrenti dovranno procedere alla preventiva **verifica dei locali comunali** ove dovrà essere espletato il servizio, contattando per appuntamenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il numero 080.5865500 (Sig. Domenico PROSCIA, dott. Fulvio GESMUNDO, Avv. Valeria DE PASQUALE, Sig. Saverio CAFORIO).

Il plico dovrà pervenire **in busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3/9/2007, all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza del Popolo, 16 – 70026 Modugno, pena l'esclusione dalla gara.** All'interno del plico, **sempre a pena di esclusione**, in busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovranno essere racchiuse n. 2 buste delle quali una contenente:

- a) copia capitolato speciale di gara, controfirmato su ogni foglio dal Legale rappresentante della società partecipante per presa visione ed accettazione di tutte le condizioni ivi previste;
- b) le attestazioni di cui agli allegati A (dichiarazioni) e B (approvazione specifica clausole) e l'altra contenente l'attestazione di cui all'allegato C (offerta)

Sul plico principale dovrà essere trascritta la seguente dicitura: "Gara per l'affidamento del servizio di assistenza al Servizio Tributi ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 ed altre attività di competenza del Settore Finanziario" mentre sulle buste

contenute nel plico principale dovranno essere trascritte le seguenti diciture "documentazione" e "offerta".

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non fosse recapitato in tempo utile.

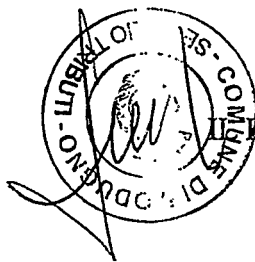
Si procederà all'apertura delle buste in data 6/9/2007, alle ore 10,00, presso la sede del IV Settore Contabilità e Finanza del Comune di Modugno ubicato in Via Pascoli 2 - Modugno.

Si precisa che verranno escluse le ditte che non osserveranno le prescrizioni di cui al presente invito.

Si comunica, da ultimo, che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'Avv. Valeria De Pasquale – Cat. D4 applicata presso il Servizio Tributi

Distinti saluti

Modugno, 14/8/2007



RESPONSABILE DEL SETTORE
Domenico PROSCIA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the official stamp.



D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

(art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione
(71)

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta
(72)

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a

cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

(71) Il comma 3-*bis*, aggiunto dal *comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, è stato così sostituito, con i commi 3-*bis* e 3-*ter*, dall'*art. 8, L. 3 agosto 2007, n. 123*.

(72) Il comma 3-*bis*, aggiunto dal *comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, è stato così sostituito, con i commi 3-*bis* e 3-*ter*, dall'*art. 8, L. 3 agosto 2007, n. 123*.



D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; articolo unico, L. n. 327/2000)

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro] ⁽⁷³⁾;

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione ⁽⁷⁴⁾.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità

all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'*articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494* e alla relativa stima dei costi conforme all'*articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222*. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture ⁽⁷⁵⁾.

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa ⁽⁷⁶⁾.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

(73) Lettera abrogata dal *comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(74) Il costo orario del lavoro è stato determinato:

- per il personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS con *D.M. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2006, n. 297)*;
- per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi con *D.M. 26 aprile 2007 (Gazz. Uff. 17 maggio 2007, n. 113, S.O.)*;
- per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di aprile e luglio 2007, con *D.M. 6 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176)*.

(75) Comma così modificato prima dal *comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e poi dalla lettera l) del *comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6*.

(76) Comma aggiunto dal *comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Territorio 70032 Bitonto (Ba) Trib. Bari: n.23220
Patrimonio Via Dott. M. Carbone 43 REA n° 280125
Organizzazione Tel. 080.374.71.33 C.F. e P.IVA: 03861120727
Informatica Fax 080.371.40.81 Iscrizione Albo Consulenti n. 53



Spett.le Comune di Modugno
Settore Contabilità e Finanza
Servizio Tributi

Bitonto, 11.09.2007

Prot. n. 450/2007

70026 MODUGNO (BA)

Alla c.a. Responsabile del Procedimento

OGGETTO: Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di accertamento dell'ICI ed altre attività di competenza del Settore Finanziario. Riscontro Vs. fax prot. n. 43891 del 07/09/2007

Si fa riferimento alla comunicazione in oggetto indicata e all'unita copia del verbale 06/09/2007, per rimarcare, in merito alle osservazioni e alle richieste formulate dal rappresentante della ditta Euragest S.r.l., che le stesse sono giuridicamente infondate, oltre che pretestuose e strumentali.

Se è vero, infatti, che l'art. 86, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 prescrive che "le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara", è altrettanto vero che esso impone inderogabilmente alla stazione appaltante di precisare nel bando o nella lettera d'invito "le modalità di presentazione delle giustificazioni".

Ebbene, nel caso di specie non v'è traccia alcuna nel regolamento di gara di detta indispensabile precisazione, di talché può concludersi che le ditte concorrenti non sono state messe, fin dall'origine, nella condizione di conoscere in che modo il giustificativo dell'offerta doveva essere portato a conoscenza della Commissione di gara, ossia, ad es., se lo stesso doveva essere accluso alla busta contenente l'offerta, o ad una busta separata, ovvero allegato ad altra documentazione.

CERIN srl Territorio - Patrimonio - Organizzazione - Informatica

Gestione Entrate comunali



Anzi, proprio la rigorosa indicazione, a pag. 3 del bando, dell'esatto contenuto delle buste induce a ritenere che l'introduzione in una di esse di documenti, come la giustificazione dell'offerta, non esplicitamente richiesti avrebbe potuto causare l'esclusione, per evidente violazione della procedura prescritta da codesta stazione appaltante.

E' indubbio, quindi, che la succitata omissione delle precise modalità di presentazione delle giustificazioni ha, di fatto, inibito l'operatività del succitato art. 86, comma 5, con la conseguenza che la Commissione di gara non potrebbe giammai escludere dalla procedura chicchessia per presunte omissioni comunque giustificabili, anzi imposte, dal contenuto specifico della lex specialis di gara: tanto più che la comminatoria di esclusione non è nemmeno esplicitamente prevista da detta disposizione.

Aggiungasi, peraltro, che lo stesso bando gi gara prevede l'applicazione della disciplina di cui al D.L.vo n. 163/2006 "per la rilevazione delle offerte anomale", ossia subordina, com'è ovvio, l'applicazione di tale disciplina alla circostanza che sia stata rilevata l'anomalia di una o più offerte, mediante l'applicazione dei criteri indicati nel ridetto art. 86: ciò che nel caso di specie, a quanto risulta, non è avvenuto, non avendo il seggio di gara rilevato alcun elemento di anomalia nelle offerte presentate. La presenza o meno della giustificazione dell'offerta sarebbe, quindi, nella fattispecie, del tutto irrilevante e, comunque, ininfluyente sull'esito della procedura.

Deve ritenersi, pertanto, che, proprio per rispetto della lex specialis, la Stazione appaltante, in mancanza delle giustificazioni dell'offerta economica, non potrebbe giammai disporre l'esclusione, bensì esercitare la facoltà di richiedere giustificazioni, chiarimenti e integrazioni alle ditte interessate, ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.L.vo n. 163/2006.

Tanto premesso, ferma restando la piena disponibilità di questa società a fornire qualsiasi giustificazione dell'offerta presentata, si chiede a codesta Stazione appaltante, pienamente rispettando la regolamentazione della lex specialis, di non accogliere le richieste formulate dal rappresentante della ditta Eurogest.

In caso contrario, si avverte che la scrivente tutelerà i propri interessi legittimi presso il T.A.R. Puglia.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

CERIN srl**Pino Colapinto****Amministratore Unico**

2

Comune di Modugno



OPERE PUBBLICHE

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 26 gennaio 2007, n. 178

E' illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara d'appalto adottato a causa della mancata presentazione delle cosiddette «giustificazioni preventive» previste dalla legislazione regionale in contrasto con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 26-01-2007, n. 178

Consorzio V. s.c.a.r.l. c. Comune di Nardò

FONTI

Urbanistica e appalti, 2007, 5, 633 nota di FILIPPETTI

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

✦

D

OPERE PUBBLICHE

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 19 marzo 2007, n. 929

Laddove si prescrive che le offerte devono essere corredate sin dalla presentazione di giustificazioni, impone alle imprese un onere di collaborazione, in funzione di accelerazione della successiva fase di verifica delle offerte anomale. Tuttavia, la presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta non è imposta senz'altro a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta risulti sospetta di anomalia (cfr. Cons Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1072; sez. V, 21 novembre 2003, n. 7615; sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217). Si precisa, altresì, che se fosse esatto che la presentazione di documenti giustificativi a corredo dell'offerta è imposta a pena di esclusione, la stazione appellante dovrebbe verificare la completezza documentale dell'offerta sotto tale profilo in sede di esame degli altri requisiti di partecipazione e dunque prima dell'inizio del procedimento di individuazione e verifica delle offerte anomale e dovrebbe dunque a priori escludere le offerte non corredate di giustificazioni, o con giustificazioni incomplete.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 19-03-2007, n. 929

C.S. S.p.A. c. Regione Siciliana - Servizio Antincendi Boschivi

FONTI

Massima redazionale, 2007

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Cons. Stato Sez. V, 29 novembre 2005, n. 6772

Le giustificazioni preliminari, quand'anche richieste, a norma dell'art. 21, comma 1 bis, *L. n. 109/1994*, quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva quella della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta ne risulti. In mancanza della possibilità di estendere alle altre imprese le deduzioni ed osservazioni della impresa capogruppo, ancora correttamente la decisione impugnata ha considerato che la mancata sottoscrizione delle integrazioni da parte delle future mandanti equivaleva a mancata presentazione delle giustificazioni. La mancata sottoscrizione equivale infatti ad impossibilità di imputare le integrazioni alle altre imprese partecipanti al gruppo, che ne determina la nullità per violazione degli artt. 21, comma 1 bis, *L. n. 109/1994* e art. 30 n. 4 *Dir. n. 93/37/CEE* in quanto idonee a garantire la valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio fra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione dell'offerta.

Cons. Stato Sez. V, 29-11-2005, n. 6772
C.S. s.r.l. e altri c. R.C.M.C. s.r.l. e altri

FONTI

Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2006, 1, 132

L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21
Dir. 14 giugno 1993, n. 37
